

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4060

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCHI, D'AMICO, PIANETTA**

Disposizioni per la tutela e la promozione della  
ristorazione regionale italiana nel mondo

*Presentata il 4 febbraio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'enogastronomia italiana, insieme a una tradizione culinaria famosa per ricchezza, varietà e qualità, rappresenta un patrimonio culturale ed economico che concorre significativamente al successo del « marchio Italia » nel mondo.

Intorno alla cultura enogastronomica, anche in forza di importanti flussi migratori dall'Italia verso altri Stati, si è sviluppata nel tempo una vera e propria rete internazionale di ristoranti.

All'inizio tale rete rappresentò sostanzialmente un punto di incontro privilegiato per gli emigranti italiani all'estero, in cui ritrovarsi di tanto in tanto per mitigare

la nostalgia del Paese d'origine o per ritrovarvi i « sapori » autentici di una cucina spesso molto diversa da quella locale.

Ben presto, le valenze indiscusse della cucina, la sapienza dei cuochi e la loro grande volontà di emergere avviarono i ristoranti italiani a divenire templi indiscussi e prestigiosi del mangiare bene e di qualità, attraverso un percorso sviluppatosi in tutto il mondo sulla base di tre « percezioni forti »: la valenza salutistica della dieta « mediterranea », nella quale semplicità e gusto si coniugano con l'equilibrata ripartizione di grassi e di proteine; la qualità intrinseca riconosciuta ad alcuni prodotti (pasta, olio di oliva extravergine,

salumi, formaggi, vini eccetera); l'immagine dell'Italia, come meta turistica collegata al ricordo di sapori e di gusti provati in vacanza.

Ma non tutti i ristoranti hanno saputo seguire questa strada. Se ne sono via via aggiunti di nuovi, non sempre rispettosi delle tradizioni e della cultura della madre patria.

L'espansione di questa « insegna » ha raggiunto negli ultimi anni, secondo un'indagine condotta dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), circa 55.000-60.000 esercizi, di cui almeno 225.000 all'interno dei Paesi dell'Unione europea. Ma solo una parte di questi ha sviluppato la propria attività conservando legami forti con le radici del Paese d'origine.

Troppo spesso, e troppo facilmente, tale ricchezza viene contraffatta nelle insegne e nei menù (cosiddetto « *Italian sounding* »), priva com'è della protezione che può derivare da una qualsiasi codificazione o classificazione.

Il disagio che ne deriva, al di là di evidenti effetti negativi sul versante dell'economia delle imprese di tutta la filiera agroalimentare, assume una forte rilevanza sociale se si pensa che la cucina italiana è il frutto del secolare processo storico di una società protagonista di significativi momenti della civilizzazione umana. Per una particolare attitudine degli italiani a occuparsi della qualità della vita e dei rapporti umani, la tavola è divenuta nella loro cultura il simbolo dell'ospitalità e dell'accoglienza familiare e il cibo ha assunto il valore di una modalità per esprimere sentimenti, al pari della musica e dell'arte.

Per questi motivi la cucina italiana è un contributo al patrimonio dell'intera umanità e va difesa e protetta dalle adulterazioni e dalle falsificazioni per salvaguardarne la storia, la cultura, la qualità e la genuinità.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità della legge, che consistono nella diffusione e nella valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche italiane anche attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana all'estero.

L'articolo 2 definisce l'esercizio pubblico di ristorazione italiana.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, che è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e al quale sono attribuite una serie di funzioni volte a tutelare e diffondere all'estero la tradizione enogastronomica italiana. Tra di esse, si segnala, in particolare, l'attribuzione di alcuni importanti marchi di qualità: quello di « Ristorante italiano nel mondo », di « Pizzeria italiana nel mondo » e di « Gelateria italiana nel mondo ».

L'articolo 4 definisce il collegamento tra la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo e gli enti ed organi deputati alla promozione all'estero dei prodotti enogastronomici italiani.

L'articolo 5 istituisce la Conferenza della ristorazione italiana nel mondo quale momento annuale di incontro al fine di diffondere e di valorizzare le tradizioni enogastronomiche italiane, nonché quale ambito ufficiale per il conferimento del marchio di qualità della ristorazione italiana nel mondo.

L'articolo 6, infine, reca la norma di copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La Repubblica promuove la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane avvalendosi, a tale fine, della rete degli esercizi della ristorazione italiana all'estero.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, per ristorante italiano si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita in modo prevalente da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a indicazione geografica tipica (IGT), nonché alle produzioni riconosciute specialità tradizionale garantita (STG).

2. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto pizza o il prodotto gelato, definendoli come italiani, si applicano le disposizioni della presente legge.

## ART. 3.

*(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo).*

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione

italiana nel mondo, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre al Ministro medesimo, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati, in base alle specifiche competenze, provenienti:

a) uno dal Ministero degli affari esteri;

b) uno dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;

c) uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali;

e) uno dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE);

f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

g) uno dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO);

h) uno dall'Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

i) tre dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

l) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero;

m) uno dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre e coordinare i programmi in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;

*b)* attribuisce il marchio di qualità di « Ristorante italiano nel mondo », di cui alla specifica norma tecnica approvata dal Comitato tecnico per la valorizzazione della produzione agroalimentare di qualità nella ristorazione italiana all'estero istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 gennaio 2003, n. 12, esclusivamente ai ristoranti che, previa verifica, sono in possesso dei requisiti prescritti;

*c)* attribuisce il marchio di qualità di « Pizzeria italiana nel mondo » esclusivamente agli esercizi che, previa verifica, sono in possesso dei requisiti prescritti dalla norma tecnica di cui alla lettera *b)*;

*d)* attribuisce il marchio di qualità « Gelateria italiana nel mondo » esclusivamente agli esercizi che, previa verifica, sono in possesso dei requisiti prescritti dalla norma tecnica di cui alla lettera *b)*;

*e)* promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo « italiano »;

*f)* cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, nonché favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

*g)* tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali italiane;

*h)* promuove accordi tra le categorie economiche interessate per migliorare le forniture, agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo, di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionali;

*i)* favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina ai fini della ristorazione italiana all'estero;

*l)* promuove e facilita l'attività di apprendistato in Italia e all'estero di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed

esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

*m)* elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, modelli di locali idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

*n)* promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un'idonea conoscenza della lingua italiana;

*o)* costituisce, aggiorna e cura la tenuta della banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*p)* cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione e le attività del Comitato.

#### ART. 4.

*(Attività di promozione all'estero dei prodotti della ristorazione italiana).*

1. L'attività di promozione dei prodotti della ristorazione italiana è effettuata, nei singoli Paesi esteri, dagli uffici dell'ICE, dall'ENIT, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare gli esercizi titolari del marchio di qualità della ristorazione italiana nel mondo.

2. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche organizzando manifestazioni negli esercizi titolari del marchio di qualità della ristorazione italiana nel mondo.

3. Gli uffici competenti delle regioni, anche di concerto con l'ASSOCAMERESTERO, promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori, al fine di favorirne la diffusione e l'adozione attraverso gli esercizi titolari del marchio di qualità della ristorazione italiana nel mondo.

ART. 5.

*(Conferenza della ristorazione italiana nel mondo).*

1. È istituita la Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, che si riunisce annualmente, quale momento di incontro al fine di diffondere e di valorizzare le tradizioni enogastronomiche italiane.

2. Nell'ambito della Conferenza di cui al comma 1, sono conferiti i marchi di qualità di « Ristorante italiano nel mondo », di « Pizzeria italiana nel mondo » e di « Gelateria italiana nel mondo » ottenuti dai pubblici esercizi in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



\*16PDL0046590\*